



BOLOGNA, 26/01/2021

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO N. BOLOGNA/2021/48
Ai sensi, del D.Lgs. 276/2003 e delle disposizioni contenute nel Capo IV del Decreto Legislativo n. 81/2015

Tra

La Società OASI LAVORO S. P. A. , Agenzia per il lavoro autorizzata in data 16/05/2005, protocollo n° 13/I/21126, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 276 del 10 Settembre 2003, con sede in BOLOGNA (BO), rappresentata da FABRIZIO SPANIO (di seguito denominata "Somministratore")

e

la Società Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna con sede in BOLOGNA , P. IVA 92077700349, nella persona di RITA BOSI in qualità di Dott. Ssa (di seguito denominata "Utilizzatore")

Premesso che

- A. Il Somministratore è un'impresa che svolge attività di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del sopra richiamato D.Lgs.276/2003;
- B. Il Somministratore dichiara di essere iscritto nella sezione A dell'albo informatico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- C. L'Utilizzatore ha necessità di avvalersi della somministrazione di lavoro a tempo determinato di n° 1 lavoratori per lo svolgimento dell'attività di Segretario/a Amministrativo/a per le seguenti motivazioni: Acausalita' oggettiva (l. 34/2014) ;
- D. L'assunzione viene effettuata a norma dell' art. 31 ex D.Lgs. 81/2015
- E. Le parti si danno reciprocamente atto che in forza del presente contratto di somministrazione, i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, a norma dell'art. 34, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2015;
- F. In caso di somministrazione di lavoratori disabili, per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3, della L. 12/03/1999, n. 68.;
- G. Il Somministratore si dichiara disponibile a somministrare il numero di lavoratori, dei quali l'Utilizzatore intende avvalersi, in possesso della necessaria professionalità;
- H. L'Utilizzatore applica il CCNL Enti pubblici non economici, d'ora in poi "CCNL Utilizzatore";
- I. Il Somministratore applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 7 aprile 2014, d'ora in poi "CCNL Somministratore".

Le Parti convengono quanto segue:

- 1. Le Premesse formano parte integrante del presente contratto, utili a definirne contenuto e finalità;
- 2. Oggetto del presente contratto è la somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte del Somministratore all'Utilizzatore relativamente a n° 1 lavoratori secondo i termini e le condizioni che seguono;
- 3. Per tutta la durata della somministrazione il lavoratore svolgerà la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatore, il quale, ai fini dell'eventuale esercizio del potere disciplinare che è riservato al Somministratore, comunica a quest'ultimo gli elementi che formerebbero oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- 4. Durata del contratto di somministrazione di lavoro: dal 01/02/2021 al 31/07/2021 (181 giorni);



5. Condizioni della prestazione lavorativa:

Periodo di prova, giorni di effettiva prestazione: 11		Mensilità: 13
CCNL applicato: Enti pubblici non economici	Livello: B1	Qualifica: impiegato
Ferie: 180,00	Ex Festività: 24,00	
Mansione: Segretario/a Amministrativo/a	Ore settimanali: 20,00	
Referente lavoratore: CHIARA LABANTI	Responsabile della sicurezza: CINZIA FINI (CEA SPA)	
Posizione INAIL: 8455033	Voce di tariffa INAIL: 0722 Attività d'ufficio. Attività di call center e di sportelli informatizzati. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.	
Retribuzione Lorda Oraria: € 11,22	RETRIBUZIONE BASE: € 10,16	
ACCONTO SU RINNOVO CCNL: € 0,07	ELEMENTO PEREQUATIVO: € 0,14	
INDENNITÀ ENTE MENSILE T: € 0,99		
Orario di lavoro: 20 ore settimanali con il seguente orario: lunedì 09. 00-13. 00; martedì 13. 00-17. 00; mercoledì 09. 00-13. 00; giovedì 09. 00-13. 00; venerdì 09. 00-13. 00.	Sede di lavoro: VIA MARCONI 47, 40122 BOLOGNA (BO)	

6. Condizioni di somministrazione:

Corrispettivo delle ore ordinarie, per ogni ora effettivamente lavorata:	€ 21,42
Festività oraria:	€ 21,42
Condizioni di pagamento:	Bonifico 30 Gg Df Fm

7. Il trattamento economico e normativo riservato ai lavoratori somministrati sarà quello complessivo previsto per i dipendenti dell'Utilizzatore di pari livello contrattuale ed adibiti alle medesime mansioni dei lavoratori somministrati, nel rispetto, in ogni caso delle previsioni relative previste dal Contratto applicato dall'Utilizzatore ai propri dipendenti;
8. Resta pertanto inteso tra le Parti che è fatto obbligo all'Utilizzatore di comunicare al Somministratore i trattamenti economici e normativi applicati ai propri dipendenti aventi pari livello contrattuale ed assegnati allo svolgimento delle medesime mansioni cui saranno adibiti i lavoratori somministrati;
9. L'Utilizzatore si obbliga altresì a comunicare al Somministratore anche le eventuali differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o dell' eventuale minore periodo di durata del rapporto di lavoro;
10. L'Utilizzatore si impegna a comunicare i trattamenti che derivano al lavoratore somministrato per effetto della contrattazione di secondo livello;
11. Gli scatti di anzianità verranno erogati al lavoratore somministrato in conformità al raggiungimento dei periodi di maturazione previsti dal CCNL utilizzatore anche nei casi di missioni rinnovate nell'arco di 15 giorni presso lo stesso utilizzatore;
12. In caso di trasferta del lavoratore presso altra sede l'utilizzatore provvederà a rimborsare al Somministratore i relativi costi;
13. L'Utilizzatore si impegna a comunicare ai lavoratori somministrati i posti vacanti presenti al proprio interno, anche mediante avviso generale affisso all'interno dei propri locali;
14. L'Utilizzatore comunica tutte le informazioni relative alla classificazione effettuata dall'INAIL in base alle lavorazioni denunciate ed alla voce di tariffa assegnata ai fini dell'applicazione del tasso di premio INAIL;
15. Il Somministratore ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, comunica per iscritto ai propri dipendenti somministrati tutte le informazioni di cui all'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'Utilizzatore;
16. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, in mancanza di forma scritta il presente contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell' Utilizzatore;
17. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell' Utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest' ultimo con effetto dall'inizio della somministrazione, quando si verifica il non rispetto anche di una sola delle prescrizioni di seguito elencate e cioè quando la somministrazione avvenga:
 - A. al di fuori dei limiti numerici di cui all' art. 31, comma 2;



B. senza l'osservanza dei divieti di cui all' art. 32;

C. quando non siano comunicati, per iscritto, al lavoratore ai sensi dell'art.33, comma 3, all'atto della stipula del contratto di prestazioni ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'Utilizzatore, gli elementi di cui all'art. 33, comma 1;

18. L'Utilizzatore, al fine di quanto disposto alla lettera B. del precedente punto dichiara di essere a conoscenza, che la somministrazione di lavoro richiesta e disciplinata dal presente contratto non rientra nei casi di cui all' art. 32, del D.Lgs. n. 81/2015;
19. Il Somministratore si obbliga ad erogare direttamente ai lavoratori il trattamento economico previsto dal contratto ed a versare i prescritti contributi previdenziali;
20. Utilizzatore si obbliga a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro corrispondendo gli importi di cui al punto 5), comprensivo di tutti gli altri oneri di gestione legati alla fornitura (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costi di trasferta, rimborsi spese, tickets restaurant ecc.);
21. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'Utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al Somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non adempia a tale obbligo di informazione, l'Utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall' assegnazione a mansioni inferiori;
22. L'Utilizzatore, in caso di inadempimento del Somministratore, si obbliga al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il Somministratore;
23. L'Utilizzatore, in applicazione della disposizione di cui al 2° periodo del comma 4, art. 35, D.Lgs. N. 81/2015: "informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra loro all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti", in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2008. Inoltre, in applicazione della disposizione di cui al 3° periodo del comma 4, del succitato art. 35: "osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti";
24. L'Utilizzatore, ai sensi dell'articolo 33 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.81/2015 indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate che si impegna a comunicare al Somministratore tramite il modello "All. 1" – Modello di informazione sui rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori e delle misure di prevenzione adottate - che allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante. Tale modulo, verrà consegnato in copia al lavoratore da parte del Somministratore all'atto della stipula del contratto di lavoro, ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore;
25. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Somministratore per inidoneità o mancato rendimento del lavoratore fornito, anche sopravvenuti, ovvero per fatti derivanti dall'operato del medesimo; ciò per tutto il periodo della somministrazione, compreso il periodo di prova, ed anche nel caso di danni derivanti direttamente o indirettamente all'Utilizzatore, rinunciando questi, anche nel caso di mancata utilizzazione del lavoratore, a qualsivoglia causa dovuta, a chiedere risarcimento alcuno ovvero diminuzione del corrispettivo e/o indennità;
26. Il Somministratore resta completamente manlevato e tenuto indenne dall'Utilizzatore da qualsiasi azione potesse venirgli mossa in relazione alla responsabilità per danni arrecati a persone o cose, anche di terzi, in conseguenza dell'attività svolta dai lavoratori somministrati e per tutto ciò che dipendesse da situazioni che comunque possano far capo all' Utilizzatore ed ai lavoratori da esso utilizzati;
27. Il Somministratore si impegna a tenere riservate tutte le notizie e dati che gli fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza attinenti all'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi e i risultati produttivi e commerciali dell'Utilizzatore, mentre l'Utilizzatore si impegna mantenere riservate le condizioni contrattuali e le metodologie operative attuate dal Somministratore nell'ambito del presente accordo;
28. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento EU 2016/679, le parti dichiarano vicendevolmente di aver predisposto un'adeguata privacy policy ed informativa, anche ai dipendenti, per la tutela dei dati personali nel rispetto della richiamata normativa. I dati personali che dovessero eventualmente essere scambiati per l'esecuzione del presente contratto, verranno conservati mediante supporti cartacei e magnetici fino a non oltre anni dieci dalla esecuzione delle prestazioni dedotte, fermi restando i diritti tutti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del richiamato Regolamento UE. Le parti concordano nel ritenere lecito il trattamento poiché necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (art. 6, co. 1 lett. b) nonchè per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, co. 1 lett. c);



29. Ai sensi dell'art. 33 del "CCNL Somministratore" ciascun lavoratore somministrato, selezionato dal Somministratore sarà sottoposto ad un periodo di prova decorrente dal primo giorno effettivo di lavoro del medesimo; tale periodo di prova viene determinato, per ogni singola somministrazione, in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario con un periodo massimo pari a 11 giorni per missioni fino a 6 mesi, nonché 13 giorni per missioni superiori ai 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi; per le missioni di durata inferiori a 15 giorni il periodo di prova sarà di un solo giorno. Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore concordate con il lavoratore somministrato. Tuttavia, anche secondo quanto stabilito dall'art.33 del "CCNL Somministratore", nel caso di successive prestazioni da parte di uno stesso lavoratore intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso lo stesso Utilizzatore e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Nel corso del periodo di prova l'Utilizzatore potrà comunicare il mancato superamento dello stesso da parte del lavoratore. Tale comunicazione dovrà pervenire al Somministratore, entro la scadenza del periodo di prova, come soprariportato. La mancata tempestiva comunicazione di non superamento del periodo di prova costituisce a tutti gli effetti accettazione del lavoratore medesimo per tutto il periodo della somministrazione fino al termine contrattuale della medesima. Nel caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore fornito, l'Utilizzatore è comunque tenuto a corrispondere al Somministratore i corrispettivi dovuti per i giorni di lavoro effettuati;
30. Il Somministratore emetterà la fattura relativa agli importi di cui al punto 6 con periodicità mensile; la fattura riporterà distintamente le somme riferite ai rimborsi del costo del lavoro sostenuti al Somministratore da quelle riferite al costo del servizio ad essa dovuto. Il pagamento della fattura predetta avverrà entro 30 giorni dalla data del ricevimento della stessa da parte dell'Utilizzatore a mezzo Bonifico 30 Gg Df Fm. In caso di ritardo nei pagamenti il Somministratore provvederà al calcolo degli interessi di mora secondo il D.Lgs. n. 231 del 2002;
31. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'applicazione ed all'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Bologna.

Data 26/01/2021

L'Utilizzatore

OASI LAVORO S. P. A.



Antonio Ami

OASI LAVORO S.p.A.
P. IVA 02552531200



MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE (MODELLO A).

(ex dell'art. 21 comma 1 lettera D, art. 23 comma 4 D. Lgs 276/03, art. 21 CCNL 24 luglio 2008 e D. Lgs 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni ed integrazioni).

Contratto di Somministrazione Lavoro **BOLOGNA/2021/48** (di cui il presente modello fa parte integrante)

Impresa Utilizzatrice: **ORDINE ASSISTENTI SOCIALI EMILIA ROMAGNA**

Mansione richiesta: **SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVO/A SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVO/A**

Qualifica: **IMPIEGATO**

1) L'informazione sui rischi per la sicurezza e la salute in generale viene erogata da:

Impresa di Somministrazione Impresa di Utilizzatrice

2) L'Impresa Utilizzatrice dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e che da tale documento si evince che le mansioni richieste comportano:

a) sorveglianza medica speciale da espletarsi con visite mediche a carico dell'Impresa Utilizzatrice, con la seguente periodicità:

Preventiva (per verificare l'idoneità del lavoratore) ed ove prevista:

Semestrale; Annuale Altra periodicità

b) rischi specifici quali:

che sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici per evitarli:

c) alle lavoratrici con mansioni produttive (es. confezionamento) "stante l'impossibilità dello svolgimento della mansione in posizione non eretta, sarà cura del datore di lavoro richiedere l'accertamento medico previsto dall'art. 17, comma 2, del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non appena la lavoratrice comunicherà l'eventuale gravidanza, ai fini del provvedimento di astensione obbligatoria anticipata dal lavoro."

3) L'Impresa Utilizzatrice dichiara che conformemente a quanto previsto dal sopraccitato D. Lgs. informerà il lavoratore di quanto descritto alle lettere a), b) e c) del soprascritto punto 2).

4) L'Impresa Utilizzatrice, dopo aver effettuato la formazione specifica al lavoratore, provvede a comunicare ad OASI LAVORO S.P.A. di aver adempiuto a tale obbligo.

5) Sono altresì previsti, per la mansione specifica, i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale, di cui l'utilizzatore darà al lavoratore l'addestramento all'uso:

6) Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione è il Sig. CINZIA FINI (CEA SPA)

7) Il Medico competente (ove possibile) è il Dr

L' Azienda Utilizzatrice



BOLOGNA, 26-01-2021

Al Lavoratore: 

Per presa visione

OASI LAVORO S.P.A.

Agenzia per il lavoro | Sede Legale: VIA C.MASETTI, 5, 40127 BOLOGNA

Iscritta all'Albo Sezione I del 16/05/2005 - Aut. Min. Def. Prot. N° 13/I/21126

Iscr. C.C.I.A.A. BO, Cod. Fis., P.IVA 02552531200 | REA 448328 | Capitale Sociale € 800.000,00 i.v.